

Codice A1813A

D.D. 28 settembre 2018, n. 3045

R.D. 523/1904 e s.m.i. Autorizzazione idraulica in sanatoria n. 5021 per il mantenimento di uno scarico acque reflue domestiche in sponda destra orografica del rio Vaccaro, in Comune di GIVOLETTO (TO). Richiedenti: Sigg. Francesco Schillaci, Claudio Tampella, Giuseppina Pitton, Camillo Siviero, Clara Giarrizzo, Carmelo Fusca, Maria Santarella e Piero Giuseppe Badenchini.

I sigg. Francesco Schillaci, Caludio Tampella, Giuseppina Pitton, Camillo Siviero, Clara Giarrizzo, Carmelo Fusca, Maria Santarella e Piero Giuseppe Badenchini, residenti a Givoletto (TO), hanno presentato istanza in sanatoria in data 28/5/2018, pervenuta e registrata da questo Settore in data 28/5/2018 prot. 24259, per il rilascio di un'autorizzazione idraulica in sanatoria volta al mantenimento di uno scarico acque reflue domestiche mediante tubazione in p.v.c. avente DN 200, posto in destra orografica del rio Vaccaro, in Comune di Givoletto (TO).

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dal ing. Giovanni Gherra, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

La domanda con i relativi elaborati sono stati pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Givoletto (TO) senza seguito di osservazioni/opposizioni.

Effettuati accertamenti, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. n. 523/1904 e s.m.i. sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;
- vista la nota del Comune di Givoletto prot. 266 del 31/1/2018 attestante che lo scarico fognario in oggetto non è allacciato alla fognatura Comunale e non è allacciabile;
- vista la Determinazione Dirigenziale – Settore Attività giuridica e amministrativa della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica n. 431 del 23/02/2016;

determina

di autorizzare in sanatoria ai fini idraulici di cui al T.U. 523/1904 ed ai fini della gestione del demanio idrico ai sensi della l.r. 12/2004, i sigg. Francesco Schillaci, Claudio Tampella, Giuseppina Pitton, Camillo Siviero, Clara Giarrizzo, Carmelo Fusca, Maria Santarella, Piero Giuseppe Badenchini, al mantenimento degli interventi idraulici già realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, agli atti del Settore Tecnico Regionale di Torino, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua in argomento, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo dei soggetti richiedenti di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
3. i soggetti richiedenti dovranno mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
4. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese dei soggetti richiedenti modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca della presente, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
5. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale dei soggetti richiedenti, i quali terranno l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderanno di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. For. Elio Pulzoni)